

## **Circolare del 3 Marzo 2007**

a cura  
dello Studio De Vito e Associati

**Elenco clienti e fornitori: reintrodotta l'obbligo di comunicazione.**

---

Sono intervenuti in questa Circolare: Dr. Gaetano De Vito, Dr. Davide Tersigni.

00198 Roma  
Via S. Marino 12  
Telefono 06 8549191 r.a.  
Fax 06 8549249

20122 Milano  
Piazza del Duomo 20  
Telefono 02 878 281 r.a.  
Fax 02 861 375

P.IVA – Cod. Fisc. 04011511005  
g.devito@devitoassociati.com  
www.devitoassociati.com

Il decreto Bersani-Visco<sup>1</sup> ha introdotto nell'art. 8 bis del D.P.R. n. 322/98, relativo alla comunicazione annuale dei dati Iva, il nuovo comma 4-bis, la cui funzione è quella di definire il contenuto dell'elenco dei clienti e fornitori, la modalità e la periodicità di invio dell'elenco stesso, ed ha modificato il già esistente comma 6 in tema di sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

In particolare, il nuovo comma dispone nei confronti dei contribuenti titolari di partita Iva l'obbligo di presentare all'Amministrazione Finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori), in relazione al periodo d'imposta precedente.

In particolare, è stato previsto che nell'elenco dei clienti occorrerà includere tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, siano essi titolari o meno di partita Iva; nell'elenco dei fornitori, invece, occorrerà indicare, esclusivamente, i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati gli acquisti rilevanti ai fini Iva, non rilevando, infatti, gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione Iva.

Tale obbligo avrà inizio riferendosi ad operazioni poste in essere nel periodo d'imposta 2006; tuttavia, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento derivante dall'applicazione delle nuove regole, il comma 9 dell'articolo 37 del decreto legge prevede, ma solo relativamente all'anno d'imposta 2006, l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA, mentre a partire dal periodo d'imposta 2007, dovranno essere inclusi negli elenchi tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture di vendita, quindi anche privati consumatori.

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono relativi al codice fiscale<sup>2</sup> e all'importo complessivo delle operazioni effettuate; è necessario, inoltre, evidenziare l'imponibile, l'imposta, le operazioni imponibili e quelle esenti. Eventuali ed ulteriori elementi informativi da indicare negli elenchi potranno essere stabiliti, tramite provvedimento, dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'omessa presentazione degli elenchi o l'invio degli stessi con dati incompleti o falsi comporterà, salvo la possibilità del contribuente di ravvedersi, l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00<sup>3</sup>.

Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e la relativa scadenza è stata stabilita entro il 29 Aprile di ogni anno, dal momento che il decreto in oggetto ha stabilito che l'obbligo di comunicazione andrà effettuato entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva<sup>4</sup>.

Occorre precisare che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, allo stato attuale in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il termine appena indicato potrà essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica ovvero, relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

In particolare, con riferimento al solo anno d'imposta 2006, i termini per la comunicazione dei dati relativi ai clienti e fornitori sono differenziati, in funzione della struttura organizzativa e della quantità di dati da trasmettere, nel seguente modo:

---

<sup>1</sup> Vedasi l'art. 37, comma 8, del decreto legge n. 223/06, noto come decreto Bersani-Visco, convertito con modifiche dalla legge n. 248/06.

<sup>2</sup> In base all'art. 1, comma 337, della Legge n. 296/06, Finanziaria 2007, è previsto che per il periodo d'imposta 2006 è possibile inserire nell'elenco dei fornitori anche il numero di partita Iva in alternativa a quello del codice fiscale.

<sup>3</sup> Vedasi l'art. 11 D.Lgs. 471/97.

<sup>4</sup> In base all'art. 8 bis, comma 1, del D.P.R. n. 322/98 il contribuente deve presentare in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente.